

COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI) COPIA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 28/04/2016

OGGETTO: IUC: Aliquote IMU 2016 - APPROVAZIONE

Parere Favorevole	di	regolarità	tecnica	ex	art.
	49	T.U. :			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. LOLLI Cataldo)

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di 1 convocazione, convocato dal Presidente.

Fatto l'appello risultano:	Presente	Assente
1 Domenico Fina	X	
2 Angelo Presta	X	
3 Mariangela Presta	X	
4 Agnese Baldassarre	X	
5 Maurizio Greco	X	
6 Cosimino Rubino		X
7 Gianluca Zurlo	X	
8 Lelio Lolli		X
9 Domenico Vincenzo Serio		X
10 Marco Pecoraro		X
11 Salvatore Pennetta	X	

Riscontrato il numero legale, il Presidente PRESTA Angelo dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTA la propria deliberazione consiliare n.. 17 del 21/05/2014 di "IUC - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU";

VISTA la propria deliberazione consiliare n.30 del 28-4-2016 di "Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU";

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012:

- lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, da disciplinare con apposite disposizioni;
- lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per
- cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

PRESO ATTO delle ulteriori modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 2016 - Legge 208/2015;

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato ed al fine di garantire l'approvazione del bilancio di previsione 2016 nell'ottica di continuare a garantire alla cittadinanza gli stessi servizi erogati fino ad oggi, quantitativamente e qualitativamente allo stesso livello, è necessario confermare le aliquote IMU già fissate per l'anno 2015 con delibera consiliare n. 17 del 29/07/2015;

VISTO il decreto 1 Marzo 2016 di "Ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 55 del 07/03/2016;

PRESO ATTO CHE nell'anno 2015 sono state stabilite le seguenti misure delle aliquote relative all'Imposta Municipale:

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili, 1,06% (0,3 punti percentuali in non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse.

ALIQUOTA ORDINARIA per tutte le categorie di immobili, 1,06% (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201)

FATTISPECIE IMPONIBILI AD ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA

ALIQUOTA


Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; detrazione Euro 200,00 per abitazione principale e detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00

0,4% aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

a) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse.

b) Immobili appartenenti per natura e destinazione alla categoria dei beni strumentali – C1, C3 e A10

0,76% aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13



FATTISPECIE IMPONIBILI AD ALIQUOTE DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA

ALIQUOTA

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; detrazione Euro 200,00 per abitazione principale e detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00

0,4% aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), non incluse nelle sottostanti classificazioni per le quali le aliquote vengono determinate come indicate a fianco di ciascuna di esse.
 - b) Immobili appartenenti per natura e destinazione alla categoria dei beni strumentali C1, C3 e A10

0,76% aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%), categoria poduttiva **fotovoltaici.**

1,06 % (0,3 punti percentuali in aumento rispetto all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201) pari allo 0,76%. Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, co. 380, della Legge 228/2012, lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo

4. **CONFERMARE** per l'anno 2016 nella misura di euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale e per le relative pertinenze";

- 5. **DARE ATTO** che la suddetta detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, precisando che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 6. **PRECISARE** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
- 7. **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

animità Con separata votazione favorevole ad unanimità dei presenti si dichiara la immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to (PRESTA Angelo)

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to (Avv. Fabio MARRA)

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il 11/05/2016 per restarvi 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

SAN DONACI, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Fabio MARRA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza dei giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

♣ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 del decreto legislativo del 18.8.2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.).

San Donaci, li 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Fabio MARRA

Visto: è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

San Donaci, 11/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Fabio MARRA